INTESE E POSIZIONI DOMINANTI

(Articoli 85 a 90 del Trattato che istituisce la C.E.E.)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1965

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del Trattato (IV/A-02702 Hummel-Isbecque)

(I testi in lingua francese e tedesca sono i soli facenti fede)

(65/426/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 85,

Visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 [1] ed in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

Vista la notifica del 30 gennaio 1963, effettuata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17 [2] dall'impresa Edmond Isbecque, Bruxelles, di un accordo stipulato il 28 febbraio 1962 con l'impresa Ludwig Hummel, Heitersheim/Baden (Germania) e modificato il 7 aprile 1965,

Sentito il Comitato consultivo per le intese e posizioni dominanti, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 17,

I

Considerando che il contratto contiene le seguenti disposizioni principali :

L'impresa Ludwig Hummel (Hummel), che fabbrica motocoltivatori o trattori ad un asse, a quattro ruote e a quattro ruote motrici, nonché i loro accessori, concede all'impresa Edmond Isbecque (Isbecque) l'esclusiva della distribuzione di tali prodotti in Belgio e si impegna a non vendere ad alcun'altra persona od impresa in tale paese. In seguito alla modifica sopra menzionata, l'accordo non è più valido per il Granducato del Lussemburgo.

Isbecque, che acquista e vende per conto proprio, fissa liberamente i prezzi di vendita e non è soggetta ad alcun divieto di esportare fuori del Belgio.

Considerando che, tra i fatti rilevanti ai fini della valutazione del caso in esame, si nota che :

Isbecque si incarica di organizzare un servizio di dimostrazione e di assistenza alla clientela e di costituire una scorta di pezzi di ricambio, attività queste di importanza essenziale per prodotti tecnici relativamente complessi e di prezzo elevato quali sono appunto quelli di cui trattasi.

Non tutti gli accessori fabbricati da Hummel sono adatti alla natura del suolo ed alle condizioni di lavoro in Belgio; per tale motivo Isbecque fa costruire degli accessori più adatti alle particolarità locali, come aratri, coltivatori, erpici, ecc.; Isbecque non ha cercato, avvalendosi del suo contratto di esclusiva, di impedire l'importazione in Belgio dei prodotti oggetto del contratto da parte di altri commercianti.

II

Considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato dispone che sono incompatibili col mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e abbiano per oggetto o per

[1] GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

[2] Modificato dal regolamento n. 59 del 3.7.1962, GU n. 58 del 10.7.1962, pag. 1655/62.

effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

Considerando che l'accordo in questione è stato stipulato tra imprese e che in base ad esso Hummel si è impegnata a fornire i propri prodotti soltanto a Isbecque nella zona stabilita dal contratto impedendone così l'acquisto diretto presso i fabbricanti da parte di ogni altra impresa belga;

Considerando che articoli comparabili a quelli di Hummel possono entrare e circolano nel mercato considerato e che, pertanto, la concorrenza può operare nella fase della produzione; che, tuttavia, per gli articoli in questione, i prodotti dei diversi fabbricanti sono individuati mediante le loro caratteristiche particolari; che tale individuazione, messa in risalto da un marchio, permette agli utilizzatori di manifestare le loro preferenze; che, per tale motivo, la concorrenza nella fase della distribuzione degli articoli muniti dello stesso marchio riveste particolare importanza; che, in tali condizioni, dal fatto che solo Isbecque può rifornirsi direttamente presso Hummel deriva, oltre alla restrizione della libertà delle parti, una sensibile modifica della posizione dei terzi, in particolare dei commercianti diversi dal concessionario, che intendano importare i prodotti oggetto del contratto;

Considerando che, di conseguenza, l'accordo ha principalmente per oggetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1;

Considerando che l'accordo fra Hummel e Isbecque determina le condizioni di importazione dalla Germania nel Belgio dei prodotti del fabbricante; che, per tale motivo, il commercio tra Stati membri si sviluppa in condizioni diverse da quelle che si sarebbero avute senza tale sensibile restrizione della concorrenza, il cui influsso su tale commercio riveste una certa importanza; che, pertanto, l'accordo in questione può pregiudicare il commercio tra Stati membri;

Considerando che, di conseguenza, tale accordo rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

III

Considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili ad un accordo che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico e economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

1. Considerando che l'esistenza di un concessionario esclusivo incaricato della importazione permette al fabbricante una commercializzazione meno complessa, non avendo bisogno di mantenere molteplici contatti con un più grande numero di commercianti, e che una tale concentrazione delle vendite permette al fabbricante di avere una migliore visione d'insieme della situazione commerciale del mercato e, di conseguenza, di adattarvisi più facilmente;

Considerando che l'esistenza di un concessionario fa sì che i prodotti oggetto del contratto siano offerti sul mercato belga con regolarità e con maggiore facilità, consentendo di superare le difficoltà derivanti dalle distanze e dalle differenze linguistiche, giuridiche, ecc. tra il paese di fabbricazione e quello di distribuzione; che ciò è tanto più vero in quanto la distribuzione dei prodotti oggetto del contratto esige da parte dell'importatore speciali conoscenze tecniche; che anche il fatto che il concessionario si incarica di adattare i prodotti oggetto del contratto alle particolari esigenze della sua zona e di organizzare un servizio di dimostrazione e di assistenza alla clientela, nonchè di costituire una scorta di pezzi di ricambio, può essere considerato come un contributo al miglioramento sia della distribuzione che della produzione;

Considerando che i fatti e gli apprezzamenti che precedono permettono di concludere che, tenuta presente la situazione che si avrebbe senza l'accordo di concessione esclusiva fra Hummel e Isbecque, tale accordo consente di migliorare la distribuzione; che, di conseguenza, la prima condizione dell'articolo 85, paragrafo 3, è soddisfatta;

2. Considerando che gli utilizzatori beneficiano dei suddetti miglioramenti perché possono disporre con maggiore facilità di prodotti di fabbricazione estera adattati alle proprie esigenze e di consegna rapida; che vari utili servizi sono offerti agli utilizzatori;

Considerando che il contratto di concessione esclusiva non ha determinato prezzi di vendita più elevati di quelli del paese d'origine, al netto dei dazi doganali, delle imposte e delle spese di trasporto; che un aumento dei prezzi rispetto a quelli praticati nel paese d'origine non sembra economi-

camente realizzabile se non altro perché la possibilità d'importazione da parte di altre imprese che acquistano i prodotti oggetto del contratto da un intermediario situato fuori della zona concessa (« importazione parallela ») costituisce un elemento preventivo che tende a conservare l'equilibrio dei prezzi;

Considerando che questi vantaggi di cui beneficiano gli utilizzatori rappresentano per costoro un'equa partecipazione all'utile risultante dall'accordo notificato;

3. Considerando che l'unica restrizione contenuta nell'accordo consiste nell'obbligo, imposto a Hummel, di vendere i prodotti oggetto del contratto in Belgio soltanto a Isbecque; che, in particolare, Hummel non si è impegnata ad astenersi dall'effettuare forniture indirette nella zona assegnata per contratto e che il suo sistema di distribuzione non impedisce ai terzi domiciliati in tale zona di acquistare i prodotti oggetto del contratto da imprese diverse dal concessionario; che i contraenti non hanno cercato di ottenere una protezione territoriale assoluta impedendo con altri mezzi l'importazione parallela;

Considerando che i vantaggi menzionati nella sezione III, n. 1, si sono potuti ottenere solo mediante una restrizione della concorrenza, con l'attribuzione cioè di una concessione esclusiva che può pertanto essere considerata attualmente come indispensabile per realizzare tali vantaggi; che gli elementi di fatto a conoscenza della Commissione permettono di escludere che, nel caso in esame, il miglioramento della distribuzione possa essere meglio realizzato mediante un altro sistema di vendita;

Considerando quindi che alle imprese interessate non è imposta nessuna restrizione non indispensabile per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 85, paragrafo 3;

4. Considerando che i prodotti di Hummel si trovano in concorrenza diretta con prodotti comparabili posti in vendita in Belgio sia da Isbecque che da altre imprese; che inoltre Isbecque, in quanto concessionaria esclusiva, non beneficia di una protezione territoriale assoluta; che l'accordo non dà quindi alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi;

5. Considerando che la fissazione al 13 marzo 1962 della data a partire dalla quale non si applica il divieto stabilito dall'articolo 85, paragrafo 1, si basa sugli articoli 6 e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17; che non è necessario esaminare se l'accordo nella sua versione originale abbia contribuito al miglioramento della distribuzione nel Granducato del Lussemburgo; che, comunque, l'accordo soddisfa alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, a partire dal momento in cui le parti ne hanno limitato l'efficacia al Belgio; che, pertanto, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 17, l'accordo può essere retroattivamente autorizzato per il periodo anteriore alla sua modifica; che l'applicazione dell'articolo 7 è sufficiente, anche perché non appare che le parti abbiano interesse all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, per il periodo precedente la modifica dell'accordo; che l'applicazione dell'articolo 7 non può avere come conseguenza che siano lesi gli interessi dei terzi o che possa essere influenzata la soluzione di controversie pendenti alla data di entrata in vigore della decisione;

6. Considerando che la fissazione della durata di validità si fonda sull'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17; che nel fissare tale durata è lecito supporre che la situazione di fatto che ha motivato la decisione non subirà modifiche per un periodo di cinque anni;

7. Considerando che non si è manifestata alcuna opposizione da parte di terzi in seguito alla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 22 ottobre 1964,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea sono dichiarate inapplicabili, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, all'accordo di concessione esclusiva concluso il 28 febbraio 1962 e modificato il 7 aprile 1965 fra le imprese « Ludwig Hummel » e « Edmond Isbecque ».

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal 7 aprile 1965 ed è valida fino al 1° settembre 1970.

Il divieto stabilito dall'articolo 85, paragrafo 1, non si applica per il periodo compreso fra il 13 marzo 1962 ed il 7 aprile 1965.

Articolo 3

Per il periodo compreso tra il 13 marzo 1962 ed il 7 aprile 1965, la presente decisione non può essere invocata né in controversie pendenti alla

data d'entrata in vigore della decisione, né per motivare una domanda di risarcimento di danni nei confronti di terzi.

Articolo 4

La presente decisione è diretta all'impresa « Ludwig Hummel », Heitersheim/Baden, Germania, ed all'impresa « Edmond Isbecque », Bruxelles, Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN